

Proposta di legge regionale di iniziativa popolare

“Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque. Disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico in Sicilia”

Articolo 1

Finalità

1. La presente legge detta i principi con cui deve essere utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico regionale.
2. La presente legge si prefigge l'obiettivo di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.

Articolo 2

Principi generali

1. Tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà.
2. L'uso dell'acqua per l'alimentazione e l'igiene umana è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Come tale, deve essere sempre garantito, anche attraverso politiche di pianificazione degli interventi che consentano reciprocità e mutuo aiuto tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano.
3. L'uso dell'acqua per l'agricoltura e l'alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi, ad eccezione di quello di cui al comma 2.
4. Tutti i prelievi di acqua devono essere misurati a mezzo di un contatore a norma UE fornito dall'autorità competente e installato a cura dell'utilizzatore secondo i criteri stabiliti dall'autorità stessa.

Articolo 3

Principi relativi alla tutela e alla pianificazione

1. Per ogni bacino idrografico viene predisposto un bilancio idrico entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Il bilancio idrico viene recepito negli atti e negli strumenti di pianificazione concernenti la gestione dell'acqua e del territorio e deve essere aggiornato periodicamente.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della regione Siciliana individua per decreto l'autorità responsabile per la redazione e l'approvazione dei bilanci idrici di bacino e i relativi criteri per la loro redazione secondo i principi contenuti nella Direttiva 60/2000/CE al fine di assicurare :
 - a) il diritto all'acqua;
 - b) l'equilibrio tra prelievi e capacità naturale di ricostituzione del patrimonio idrico;

c) la presenza di una quantità minima di acqua, in relazione anche alla naturale dinamica idrogeologica ed ecologica, necessaria a permettere il mantenimento di biocenosi autoctone e il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, per garantire la tutela e la funzionalità degli ecosistemi acquatici naturali.

3. Al fine di favorire la partecipazione democratica, la Regione e gli enti locali applicano nella redazione degli strumenti di pianificazione quanto previsto dall'articolo 14 della Direttiva 2000/60 CE su "informazione e consultazione pubblica".

4. Il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve essere vincolato al rispetto delle priorità, così come stabilite all'articolo 2, commi 2 e 3, e alla definizione del bilancio idrico di bacino, corredato da una pianificazione delle destinazioni d'uso delle risorse idriche.

5. Fatti salvi i prelievi destinati al consumo umano per il soddisfacimento del diritto all'acqua, il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve considerare il principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse soddisfacendo in particolare il principio "chi inquina paga", così come previsto dall'articolo 9 della Direttiva 2000/60 CE, fermo restando quanto stabilito all'articolo 12 della presente legge. Per esigenze ambientali o sociali gli Enti preposti alla pianificazione della gestione dell'acqua possono comunque disporre limiti al rilascio o al rinnovo delle concessioni di prelievo dell'acqua anche in presenza di remunerazione dell'intero costo.

6. Gli organi competenti procederanno al censimento dei pozzi privati ed alla verifica delle concessioni di sfruttamento.

7. In assenza di quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 non possono essere rilasciate nuove concessioni e quelle esistenti devono essere sottoposte a revisione annuale.

8. Le acque che, per le loro caratteristiche qualitative, sono definite "destinabili all'uso umano", non devono di norma essere utilizzate per usi diversi. Possono essere destinate ad usi diversi solo se non siano presenti altre risorse idriche, nel qual caso l'ammontare del relativo canone di concessione è decuplicato.

9. Per tutti i corpi idrici deve essere garantita la conservazione o il raggiungimento di uno stato di qualità vicino a quello naturale entro l'anno 2015 come previsto dalla Direttiva 60/2000/CE attraverso:

- il controllo e la regolazione degli scarichi idrici;
- l'uso corretto e razionale delle acque;
- l'uso corretto e razionale del territorio.

10. Le concessioni al prelievo e le autorizzazioni allo scarico per gli usi differenti da quello potabile possono essere revocate dall'autorità competente, anche prima della loro scadenza amministrativa, se è verificata l'esistenza di gravi problemi qualitativi e quantitativi al corpo idrico interessato. In tali casi non sono dovuti risarcimenti di alcun genere, salvo il rimborso degli oneri per il canone di concessione delle acque non prelevate.

11. I piani d'ambito di cui all'articolo 149 del d. lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 devono essere aggiornati adeguandoli ai principi della presente legge e alle indicazioni degli specifici strumenti pianificatori di cui ai commi precedenti.

12. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna nuova concessione per sfruttamento, imbottigliamento e utilizzazione di sorgenti, fonti, acque minerali o corpi idrici idonei all'uso potabile può essere rilasciata, se in contrasto con quanto previsto nella presente legge.

Articolo 4
Principi relativi alla gestione del servizio idrico

1. Il servizio idrico integrato è da considerarsi servizio pubblico locale privo di rilevanza economica.
2. La gestione del servizio idrico integrato è realizzata senza finalità lucrative, persegue finalità di carattere sociale e ambientale, ed è finanziata attraverso meccanismi di fiscalità generale e/o specifica e meccanismi tariffari.

Articolo 5
Governo pubblico del ciclo integrato dell'acqua

1. Al fine di salvaguardare l'unitarietà e la qualità del servizio, la gestione delle acque avviene mediante servizio idrico integrato, così come definito dalla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Le dighe, gli impianti, gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato costituiscono il capitale tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un pubblico servizio e sono proprietà degli enti locali, i quali non possono cederla. Tali beni sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico ai sensi dell'art. 822 del codice civile e ad essi si applica la disposizione dell'art. 824 del codice civile. Essi, pertanto, sono inalienabili e gravati dal vincolo perpetuo di destinazione ad uso pubblico.
3. La gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato non possono essere separate e possono essere affidate esclusivamente ad enti di diritto pubblico.

Articolo 6
Ripubblicizzazione della Società Siciliacque
Istituzione dell'Ente Siciliano per il governo delle acque

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione provvede alla ripubblicizzazione della società di gestione di sovrambito Siciliacque s.p.a. secondo la normativa vigente e costituisce un Ente Pubblico quale unico gestore delle Acque per uso civile, irriguo e industriale. L'Ente, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, procederà:
 - a. ad aggiornare attraverso gli organi competenti il bilancio idrico regionale in riferimento a tutti gli usi delle risorse idriche;
 - b. alla verifica degli interventi già previsti e finanziati nell'APQ sottoscritto in data 21.03.2005;
 - c. alla progettazione dei nuovi interventi necessari per i completamenti delle infrastrutture e degli impianti di depurazione ed alla redazione dei progetti per la copertura dei relativi oneri finanziari;

- d. alla pianificazione e all'armonizzazione dell'uso delle risorse idriche per le finalità potabili, agricole, industriali attraverso la programmazione di piani di intervento che risolvano i punti di criticità, quali il completamento ed il collaudo delle dighe, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti, i collegamenti;
- e. alla ricognizione di tutti i pozzi privati, alla verifica dei contratti di concessione ed alla relativa remunerazione, con riferimento alla disponibilità privata delle risorse idriche per l'uso irriguo, alla verifica dei prelievi effettuati, alla ricognizione degli allacci abusivi;
- f. alla verifica delle concessioni per l'imbottigliamento delle acque minerali, alla relativa remunerazione, ed alla verifica degli effettivi prelievi; procederà inoltre alla modifica dell'ordinamento vigente per sottrarre l'acqua alla concessione industriale ed alla classificazione di "materia prima estraibile" per procedere all'inserimento delle acque minerali come acque potabili sottomettendole alla stessa normativa delle acque in rete con tutti gli obblighi conseguenti sotto il controllo esclusivo del Ministero della Salute; fino alla loro progressiva esclusione dal mercato;
- g. alla pianificazione dell'uso della risorsa idrica in agricoltura, attraverso un uso più razionale ed un ammodernamento degli impianti di irrigazione; alla pianificazione di interventi per la costruzione di invasi e bacini artificiali per il contenimento delle acque meteoriche ad uso agricolo anche attraverso forme di finanziamento o di sgravio fiscale ed attraverso la realizzazione diretta; alla elaborazione di piani di riconversione delle colture tradizionali in favore delle colture biologiche di qualità orientate a proteggere e reinserire le colture a rischio d'estinzione e le biodiversità;
- h. alla programmazione dell'uso energetico delle risorse idriche, basata sulle energie rinnovabili pulite attraverso il ripristino degli impianti idroelettrici dimessi o non utilizzati ed alla progettazione di nuovi impianti;
- i. alla programmazione di un uso sostenibile del territorio attraverso la ricostituzione degli ambienti degradati in grado di drenare le acque meteoriche e di contrastare i processi di desertificazione in atto;
- j. alla ridefinizione degli Ambiti Territoriali Ottimali istituiti con decreto del Presidente della Regione Sicilia del 16 maggio 2000 (n. 114/gr. IVS.G) e con Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 16 /ser 2" S.G., in base all'indicazione contenuta nella legge n.34/1996 di "rispetto dell'unità del bacino idrografico".

2. Il nuovo Ente di sovrambito regionale, previa concertazione sindacale, riassorbirà tutto il personale già inquadrato nell'organico della Regione Siciliana, di cui all'art. 5 della legge 10/2000, ed il personale degli enti che verranno unificati, compreso il personale della Siciliacque s.p.a., e si articolerà sul territorio utilizzando le strutture, le sedi e gli impianti già in capo all'Amministrazione Regionale ed in capo all'EAS.

Articolo 7 **Istituzione Autorità di Vigilanza e Controllo**

1. E istituita una Autorità di vigilanza e di controllo di Gestione dell'Ente Siciliano per il Governo delle Acque con funzioni propositive, consultive di controllo e di interdizione.

2. Di tale Autorità fanno parte, a titolo gratuito, le rappresentanze dei Comuni e delle Province regionali, dei dipartimenti Universitari designati dai Rettorati Regionali per le discipline di interesse idrogeologico, agricolo, forestale, faunistico, energetico, ingegneristico; delle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro, delle Associazioni dei consumatori, delle Associazioni ambientaliste, del Forum regionale dei Movimenti per l'Acqua.

Articolo 8
Ripubblicizzazione delle società di gestione del S.I.I

1. Con l'entrata in vigore della presente legge viene avviato il processo di ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico negli Ambiti Territoriali Ottimali esistenti, che, transitoriamente, mantengono le attuali composizioni e perimetrazioni.
2. L'affidamento della gestione del servizio idrico integrato è affidato agli Enti Locali attraverso la costituzione, in modo diretto, di Enti di diritto pubblico, (Aziende speciali consortili, Consorzi tra Comuni) sulla base del bacino idrografico dell'Ambito Territoriale Ottimale in modo da assicurare il superamento della frammentazione delle gestioni.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le Autorità d'ambito censiscono le gestioni preesistenti agli affidamenti in essere del servizio idrico integrato ai fini della salvaguardia prevista dall'art. 10, comma 3, della legge n. 36/1994.
4. Il servizio idrico integrato può essere affidato, in ogni ambito territoriale ottimale, a più gestori pubblici che dispongano delle strutture e dei mezzi per la gestione del ciclo integrato dell'acqua.

Articolo 9
Risoluzione degli affidamenti esistenti

1. Per quanto attiene alla risoluzione degli attuali affidamenti si procederà alla valutazione delle risorse investite dalle società private per la realizzazione del servizio idrico integrato e alla verifica dello stato degli impianti affidati in concessione. Si terrà conto altresì di eventuali inadempienze nella gestione dei servizi. Nel caso in cui si certifichi la reale inadempienza alle clausole contrattuali nessuna forma di risarcimento sarà dovuta.
2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il governo della regione, verifica quanti e quali investimenti in ordine all'APQ sottoscritto in data 21.3.2005 siano stati realizzati, quali siano in corso di realizzazione, quali ancora da realizzarsi.
3. Tutte le risorse disponibili derivanti dai finanziamenti già deliberati restano a disposizione dei singoli Ambiti Territoriali Ottimali per la realizzazione e il completamento delle opere previste che dovranno essere realizzate attraverso procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente, secondo la legislazione vigente.

Articolo 10
Gestione del servizio idrico integrato
Decadenza delle forme di gestione e fase transitoria

1. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate a società di capitale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, se non decadute per contratto, completano il processo di trasformazione in enti di diritto pubblico entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In caso di mancata osservanza alla presente, il Governo Regionale esercita i poteri sostitutivi stabiliti dalla legge.

3. I dipendenti delle società private o miste, affidatarie dei servizi idrici integrati possono passare alle dipendenze degli Enti di diritto pubblico affidatari dei servizi previa concertazione sindacale.

Articolo 11
Istituzione del Fondo Regionale
per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato

1. Al fine di attuare i processi per la trasformazione delle gestioni esistenti, è istituito presso la Presidenza della Regione il Fondo regionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato. Il Fondo è alimentato dalle risorse finanziarie di cui all'art. 12.

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, sentito il parere delle competenti Commissioni legislative dell'ARS, emana un apposito regolamento per disciplinare le modalità di finanziamento e di accesso al Fondo.

Articolo 12
Finanziamento del servizio idrico integrato

1. Il servizio idrico integrato è finanziato dalla tariffa e da specifiche risorse regionali, iscritte all' U.P.B. 2, Fondi Speciali, capitolo 215704 del bilancio della Regione.

2. Si definisce uso domestico ogni utilizzo d'acqua atto ad assicurare il fabbisogno individuale per l'alimentazione e l'igiene personale. La tariffa per l'uso domestico deve coprire i costi ordinari di esercizio e di investimento del servizio idrico integrato ad eccezione del quantitativo minimo vitale garantito di cui al successivo comma.

3. L'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana, considerata diritto umano e quantitativo minimo vitale garantito è pari a 50 litri per persona. Tale quantitativo è gratuito per i nuclei indigenti, previo accertamento mediante i criteri ISEE. Detta gratuità è coperta dai fondi di cui alla seconda parte del comma 1, ovvero da specifiche risorse regionali, iscritte all' U.P.B. 2, Fondi Speciali, capitolo 215704 del bilancio della Regione.

4.L'erogazione del quantitativo minimo vitale garantito non può essere sospesa. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede ad installare apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri al giorno per persona.

5.Per le fasce di consumo domestico superiori a 50 litri giornalieri per persona, le normative regionali dovranno individuare fasce tariffarie articolate per scaglioni di consumo tenendo conto :

- a) del reddito individuale secondo criteri ISEE;
- b) della composizione del nucleo familiare secondo criteri ISEE;
- c) della quantità dell'acqua erogata;
- d) dell'esigenza di razionalizzazione dei consumi e di eliminazione degli sprechi.

6.Con apposito decreto regionale saranno definiti tetti di consumo individuale, comunque non superiori a 300 litri giornalieri per abitante, oltre i quali l'utilizzo dell'acqua è assimilato all'uso commerciale; di conseguenza la tariffa è commisurata a tale uso e l'erogazione dell'acqua è regolata secondo i principi di cui all'articolo 2.

7. Le tariffe per tutti gli usi devono essere definite tenendo conto dei principi di cui all'articolo 9 della Direttiva 2000/60 CE e devono contemplare, con eccezione per l'uso domestico, una componente aggiuntiva di costo per compensare :

- a) le attività di depurazione o di riqualificazione ambientale necessarie per compensare l'impatto delle attività per cui viene concesso l'uso dell'acqua;
- b) la copertura dei costi relativi alle attività di prevenzione e controllo.

Art. 13

Disposizioni in materia di ambiti e sub-ambiti territoriali

1. I Comuni aventi caratteristiche territoriali e idrografiche non omogenee con l'ambito di appartenenza, possono deliberare di far parte di altro ambito territoriale ottimale, purché confinante.

2. Ai fini della gestione del S.I.I possono essere costituiti sub-ambiti territoriali tra Comuni montani o ricadenti in aree territoriali omogenee che hanno sistemi idrici di approvvigionamento e distribuzione connessi o coincidenti con specificità idrografiche del loro territorio. Il Presidente della Regione, entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza dei Comuni proponenti la costituzione dei sub-ambiti, approvata con deliberazioni dei Consigli comunali, emana il decreto di riconoscimento.

3. Nel rispetto del principio di solidarietà, ai Comuni sotto i 1000 abitanti è consentita la facoltà di cui al quinto comma dell'art. 148 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, con le condizioni previste nella predetta norma, purché i medesimi comuni, dispongano delle strutture e dei mezzi per la gestione integrata del ciclo dell'acqua.

Articolo 14

Governo partecipativo del servizio idrico integrato

1. Al fine di assicurare un governo democratico della gestione del servizio idrico integrato, gli enti locali adottano forme di democrazia partecipativa che conferiscano strumenti di partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione ai lavoratori del servizio idrico integrato e agli abitanti del territorio. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assemblea regionale definisce, attraverso norme di indirizzo, le forme e le modalità più idonee ad assicurare l'esercizio di questo diritto.

2. Ai sensi dell'articolo 8 d. lgs. 267/2000, gli strumenti di democrazia partecipativa di cui al comma 1 devono essere disciplinati negli Statuti dei Comuni.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo Regionale definisce la Carta Regionale del Servizio Idrico Integrato, al fine di riconoscere il diritto all'acqua, e fissare i livelli e gli standard minimi di qualità del servizio idrico integrato. La Carta Regionale del Servizio Idrico Integrato disciplina, altresì, le modalità di vigilanza sulla corretta applicazione della stessa, definendo le eventuali sanzioni applicabili.

Articolo 15
(Fondo regionale di solidarietà internazionale)

1. Al fine di favorire l'accesso all'acqua potabile per tutti gli abitanti del pianeta, e di contribuire alla costituzione di una fiscalità generale universale che lo garantisca, è istituito il Fondo Regionale di solidarietà internazionale da destinare a progetti di sostegno all'accesso all'acqua, gestiti attraverso forme di cooperazione decentrata e partecipata dalle comunità locali dei paesi di erogazione e dei paesi di destinazione, con l'esclusione di qualsivoglia profitto o interesse privatistico.

2. Il Fondo si avvale, fra le altre, delle seguenti risorse :

- a) prelievo in tariffa di 1 centesimo di Euro per metro cubo di acqua erogata a cura del gestore del servizio idrico integrato;
- b) prelievo fiscale nazionale di 1 centesimo di Euro per ogni bottiglia di acqua minerale commercializzata.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo regionale emana un apposito regolamento per disciplinare le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.

Articolo 16
(Abrogazione)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regionali incompatibili o in contrasto con la presente legge. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Articolo 17
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.